

1	NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI “EDILIZIE” - CHIARIMENTI
	<p>Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 27.5.2022 sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.</p> <p>Di seguito, si segnalano i principali chiarimenti.</p>
1.1	<p>OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO E PER IL COSIDDETTO “SCONTO SUL CORRISPETTIVO” - VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE</p> <p>Ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, del D.L. 34/2020, dal 12.11.2021, per poter esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il contribuente richieda il visto di conformità; – i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. 34/2020. <p>Fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del cosiddetto “bonus facciate” e del “superbonus 110%”, sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interventi classificati come attività di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo; – interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. <p>Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000,00 euro, la circolare n. 19/2022 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo; – deve essere considerato l’intervento complessivo, a nulla rilevando che sia stato realizzato in diversi periodi d’imposta; – qualora siano stati effettuati interventi sulle parti comuni dell’edificio deve essere considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condòmino.
1.2	<p>INDICAZIONE DEL CCNL NELLE FATTURE DEI LAVORI EDILI</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni anche sulla disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021.</p> <p>Al riguardo, premesso che l’obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, si applica sui lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. 81/2008, avviati successivamente al 27.5.2022, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, la circolare 19/2022 (par. 8) chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purché l’indicazione del CCNL sia presente nell’atto di affidamento dei lavori (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell’impresa che attesti il CCNL utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce); – riguardo al “bonus mobili”, l’indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; – rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili; – l’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un <i>general contractor</i> ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. <p>L’obbligo non sussiste, invece, se non vengono impiegati lavoratori dipendenti (e quindi nemmeno nel caso dell’imprenditore individuale che si avvale di collaboratori</p>

	<p>familiari, o di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti), fermo restando, però, anche in tali casi, l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del D.M. 143/2021 (il committente, pubblico o privato, deve richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori), nonché in materia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Dalla circolare n. 19/2022 (par. 8) sembrerebbe evincersi, inoltre, che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, anche per i <i>bonus</i> edilizi richiamati non già in modo diretto, bensì indirettamente, per il tramite del rinvio al comma 2 dell'art. 121 del D.L. 34/2020, l'obbligo di indicazione del CCNL sussisterebbe ai fini del riconoscimento del <i>bonus</i> non solo nel caso di sua fruizione mediante le opzioni di cui al comma 1 del medesimo art. 121, ma anche nel caso di sua fruizione mediante scomputo della detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi.</p>
2	APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021
	La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 25.5.2022 illustra le principali novità che interessano gli ISA per il periodo d'imposta 2021, senza fornire indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità.
2.1	<p>INTERVENTI DI NATURA EMERGENZIALE</p> <p>Per far fronte agli effetti negativi determinatisi a causa dell'emergenza COVID-19, limitatamente al periodo d'imposta 2021, è contemplata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'operatività di specifiche cause di esclusione; – l'approvazione di correttivi agli indicatori di affidabilità e di anomalia che operano in sede di applicazione dell'ISA tramite l'apposito <i>software</i>. <p>Le cause di esclusione di natura emergenziale riguardano i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019; – hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019; – esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (indicati nella Tabella n. 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale). <p>Ricorrendo una di tali cause di esclusione, permane comunque l'obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI. Inoltre, il soggetto è escluso dal regime premiale ISA.</p>
2.2	<p>COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI E SOFTWARE APPLICATIVO</p> <p>La modulistica ed il <i>software</i> applicativo risultano sostanzialmente invariati rispetto all'anno scorso.</p> <p>La circolare segnala l'integrazione del modello CG61U che interessa gli intermediari del commercio, in cui è stato inserito il rigo C55 per l'indicazione specifica delle deduzioni forfettarie di cui all'art. 66, comma 4, del TUIR.</p>
3	AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO
	<p>Con la risoluzione n. 20 del 4.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito dell'aggiornamento 2022 della classificazione ATECO, i contribuenti sono tenuti a valutare se il codice ATECO comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'adozione della nuova classificazione ATECO non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72. In ogni caso, qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – se è iscritto nel Registro Imprese, la dichiarazione deve essere effettuata con la

	<p>Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;</p> <ul style="list-style-type: none"> – se non è iscritto al Registro Imprese, deve invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (AA7/10, AA9/12 o AA5/6).
4	UTILIZZO DEI SERVIZI <i>ONLINE</i> DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTO DI ALTRI - MODALITÀ DI ABILITAZIONE
	<p>Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 173217 del 19.5.2022 ha stabilito la procedura da seguire per richiedere l’abilitazione all’utilizzo dei propri servizi <i>online</i> da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e dei soggetti che agiscono in nome e per conto di altri sulla base del conferimento di una procura.</p> <p>Con la successiva Guida pubblicata il 30.5.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità operative della procedura.</p>
4.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>La procedura per essere abilitati ad operare in nome e per conto di altri interessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutori ed amministratori di sostegno nominati dall’autorità giudiziaria al fine di operare a tutela o a sostegno di persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; – curatori speciali nominati dall’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; – genitori che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di persone minorenni; – persone di fiducia (familiari o meno), in possesso di una procura conferita ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73 (ogni contribuente può designare un solo rappresentante).
4.2	<p>MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’ABILITAZIONE</p> <p>Per ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi <i>online</i> dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita richiesta utilizzando i moduli allegati al provvedimento n. 173217 del 19.5.2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Allegato 1, da parte di tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali; – Allegato 2, da parte di genitori; – Allegato 3, da parte di soggetti che intendono conferire una procura speciale ad una persona di fiducia. <p>Ciascun modulo può essere presentato, dal rappresentante o, nel caso di abilitazione di una persona di fiducia, dal rappresentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – come documento informatico sottoscritto con la firma digitale, oppure come copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma autografa, unitamente alla documentazione attestante la propria condizione, tramite il servizio <i>online</i> “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate; – mediante trasmissione tramite PEC ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico (ad esempio una scansione) unitamente alla copia del documento d’identità del rappresentante (nonché del rappresentato in caso di procura a persona di fiducia); – direttamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, esibendo il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la condizione del rappresentante, unitamente alla copia di un documento di identità del minore (in caso di genitore), nonché del rappresentante e del rappresentato in caso di procura a persona di fiducia.
4.3	<p>IMPOSSIBILITÀ DEL RAPPRESENTATO DI PRESENTARE LA RICHIESTA</p> <p>Nel caso di abilitazione di una persona di fiducia, la richiesta è presentata dal rappresentato, a meno che quest’ultimo sia impossibilitato, a causa di patologie, a presentarla direttamente.</p>

	<p>In tal caso il modulo è presentato dalla persona di fiducia, che deve necessariamente recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Al modulo devono essere allegati una copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia).</p>
4.4	<p>ESITO DELLA RICHIESTA</p> <p>L’esito della valutazione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate è comunicato all’utente, entro 30 giorni dalla sua ricezione.</p> <p>L’esito è comunicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo indicato dall’utente nel servizio “Consegna documenti e istanze” o all’indirizzo PEC del mittente; – con modalità concordate con il rappresentante (o il rappresentato che designa una persona di fiducia) nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, qualora la pratica non sia trattata in tempo reale.
4.5	<p>UTILIZZO DEI SERVIZI <i>ONLINE</i> DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>I suddetti soggetti, dopo aver ottenuto l’abilitazione, possono utilizzare i servizi <i>online</i> disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri, accedendo con le proprie credenziali, vale a dire, per i cittadini, tramite il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).</p> <p>La procedura è utilizzabile per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dichiarazione precompilata; – attività di consultazione e ricerca di documenti, quali cassetto fiscale, fatturazione elettronica e stampa dei modelli F24; – trasmissione istanza per duplicato Tessera Sanitaria o tesserino di codice fiscale; – ricezione di comunicazioni (ad esempio avvisi di irregolarità); – servizi di <i>utility</i> e verifica.
4.6	<p>VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE E MODALITÀ DI RINNOVO</p> <p>Le abilitazioni del rappresentante e della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi <i>online</i> dell’Agenzia delle Entrate sono valide fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono attivate, salvo richiesta di disabilitazione che può essere presentata da chiunque abbia interesse. Per i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori è necessario allegare la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.</p> <p>La richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice <i>e-mail</i>, fornendo gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta unitamente alla copia del documento di identità del rappresentante.</p>
5	<p>CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2022 CON RIMBORSI - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA</p>
	<p>Con provvedimento n. 184653 del 30.5.2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2022 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020 e 730/2021.</p>
5.1	<p>IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730</p> <p>Ai sensi dell’art. 5, comma 3-<i>bis</i>, del D.Lgs. 175/2014, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri; – ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

5.2	<p>CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA</p> <p>Con il provvedimento n. 184653 del 30.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; – oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche. <p>È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.</p>
5.3	<p>SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO</p> <p>La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.</p> <p>Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.</p>
5.4	<p>EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE</p> <p>Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p>
5.5	<p>MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI</p> <p>Per effetto dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tramite CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale; – a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie. <p><i>Modelli 730 con l'INPS quale sostituto d'imposta</i></p> <p>A partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l'INPS quale sostituto d'imposta.</p> <p>In precedenza, infatti, poiché l'INPS riceveva i risultati contabili per l'effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l'assistenza fiscale, era previsto che l'attività di controllo preventiva venisse effettuata dall'Agenzia delle Entrate in cooperazione con lo stesso INPS.</p>
5.6	<p>EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI</p> <p>Se il modello 730/2022 è stato incluso nei controlli preventivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta; – il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2022, mediante modello F24 (circolare Agenzia delle Entrate n. 4 del 12.3.2018, par. 7).
6	<p>VIOLAZIONI RELATIVE ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 23.5.2022 ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio da applicare in caso di inadempimenti in relazione agli obblighi di comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria e all'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>

6.1	<p>TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI</p> <p>Gli operatori sanitari quali medici, odontoiatri, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per erogazione prestazioni di assistenza protesica ed assistenza integrativa ed altri presidi e strutture per erogazione dei servizi sanitari sono tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014, a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti dei contribuenti.</p> <p>Da ultimo, l'art. 7, comma 1, del D.M. 19.10.2020, come modificato dal D.M. 2.2.2022, ha stabilito le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 30.9.2022, per spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022; – 31.1.2023, per spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; – fine del mese successivo, per spese sostenute dall'1.1.2023.
6.2	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, comma 5-<i>bis</i>, del D.Lgs. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, con un massimo di 50.000,00 euro.</p> <p>La sanzione non si applica se la comunicazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ed è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro, se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.</p> <p>La risoluzione n. 22/2022 chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il termine “comunicazione” utilizzato nella norma si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria; – non rileva pertanto il mezzo di trasmissione (unico o plurimi <i>file</i>), né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.
6.3	<p>APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che la sanzione è definibile tramite l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.</p> <p>Qualora, ad esempio, la comunicazione sia trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione su cui si applicare la riduzione da ravvedimento è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>L'Agenzia specifica che il codice tributo da utilizzare ai fini del versamento della sanzione ridotta è l'“8912”, denominato “<i>Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA</i>”.</p> <p><i>Applicabilità del ravvedimento operoso anche per la trasmissione delle Certificazioni Uniche</i></p> <p>In base alla risoluzione n. 22/2022 sembrerebbe superata l'interpretazione precedentemente fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 19.2.2015 (par. 2.6), la quale ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Dal momento che anche la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria è funzionale ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso sembrerebbe applicabile anche alle violazioni per la trasmissione delle Certificazioni Uniche.</p>
7	<p>ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI - NUOVI INCENTIVI</p> <p>Con il DPCM 6.4.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 113 del 16.5.2022, sono stati previsti ulteriori contributi (nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna annualità) per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di determinate tipologie di veicoli non inquinanti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31.12.2022; - nelle annualità 2023 e 2024. <p>Applicazione temporale della misura per il 2022</p> <p>A stretto rigore di legge, in assenza di disposizioni derogatorie <i>ad hoc</i>, il DPCM 6.4.2022 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in <i>G.U.</i>, ovvero il 31.5.2022.</p> <p>Tuttavia, secondo le indicazioni riportate sul sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE), i contributi per il 2022 spettano per gli acquisti dal 16.5.2022 al 31.12.2022.</p>
7.1	<p>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1</p> <p>L'art. 2, comma 1 lett. a), b) e c), del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna annualità, degli incentivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a favore delle persone fisiche (e, in presenza di determinati requisiti, delle persone giuridiche) che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nel corso del 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6; - se il prezzo del veicolo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice risulta pari o inferiore a 35.000,00 euro o 45.000,00 euro, IVA esclusa (a seconda della tipologia di incentivo). <p>Misura del contributo</p> <p>Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1, si consegna per la rottamazione un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5, il contributo sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa; - 4.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 21 a 60 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa; - 2.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 61 a 135 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa. <p>In assenza di contestuale rottamazione, il contributo sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa; - 2.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 21 a 60 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa.
7.2	<p>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI</p> <p>L'art. 2, comma 1 lett. f), del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziare, un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi; - che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica; - con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4. <p>Misura del contributo</p> <p>Il contributo è riconosciuto in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.000,00 euro, per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; - 6.000,00 euro, per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;

	<ul style="list-style-type: none"> – 12.000,00 euro, per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; – 14.000,00 euro, per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.
7.3	<p>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO ELETTRICHE NUOVE DI FABBRICA</p> <p>L'art. 2, comma 1 lett. e), del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna annualità, un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a favore delle sole persone fisiche; – che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e. <p>Misura del contributo</p> <p>Il contributo spetta in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene contestualmente rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi, ovvero di cui sia proprietario o intestatario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente; – 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, in assenza di contestuale rottamazione.
7.4	<p>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO NUOVE DI FABBRICA</p> <p>L'art. 2, comma 1 lett. d), del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziare per ciascuna annualità, un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a favore delle sole persone fisiche; – che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022 (relativo ai veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle medesime categorie), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5; – a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto; – se viene contestualmente rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ex D.M. 2.2.2011. <p>Misura del contributo</p> <p>Il contributo spetta in misura pari al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.500,00 euro.</p>
7.5	<p>REQUISITI COMUNI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI</p> <p>Per il riconoscimento dei contributi a favore delle persone fisiche viene richiesto che il veicolo acquistato, anche in locazione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia intestato al soggetto beneficiario del contributo; – la proprietà del veicolo sia mantenuta per almeno 12 mesi. <p>I contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e b), del DPCM 6.4.2022 spettano anche alle persone giuridiche se al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i veicoli acquistati sono impiegati in <i>car sharing</i> con finalità commerciali; – tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno 24 mesi. <p>Per le persone fisiche o le persone giuridiche che impiegano i veicoli in <i>car sharing</i> di cui sopra, in caso di rottamazione viene richiesto che il veicolo consegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; – in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

	Secondo le indicazioni del MISE, anche per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 il veicolo da rottamare deve risultare intestato al soggetto intestatario del nuovo veicolo da almeno 12 mesi.
7.6	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>Per le modalità di attuazione dei contributi in esame rimangono valide, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 20.3.2019 (emanato in relazione ad analoghi incentivi pregressi). Con la circolare 16.5.2022, il MISE ha inoltre fornito ulteriori informazioni operative e i moduli per l'accesso agli incentivi.</p> <p>Per la fruizione del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il concessionario/rivenditore procede (dal 25.5.2022 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare per ciascuna annualità) alla prenotazione del contributo sulla piattaforma del sito https://ecobonus.mise.gov.it; – il contributo viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal concessionario/rivenditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo); – il concessionario/rivenditore dei veicoli viene rimborsato, dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi, dello sconto applicato; – queste ultime possono recuperare detti importi come credito d'imposta utilizzabile in compensazione mediante il modello F24. <p>I concessionari/rivenditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni.</p>
8	<p>AUTODICHIARAZIONE PER I MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO PER L'EMERGENZA COVID-19 - CHIARIMENTI</p> <p>Con le risposte a interrogazione parlamentare n. 5-08011 del 4.5.2022 e n. 5-08035 del 11.5.2022 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'autodichiarazione sul rispetto dei massimali degli aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19, prevista dal D.M. 11.12.2021.</p>
8.1	<p>SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE L'AUTODICHIARAZIONE</p> <p>L'autodichiarazione riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nell'art. 1, comma 13, del D.L. 41/2021, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento (ad esempio, per le PMI).</p>
8.2	<p>CONTENUTO DELL'AUTODICHIARAZIONE</p> <p>Nell'autodichiarazione vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica; – l'allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Quadro temporaneo (il beneficiario, infatti, può scegliere nell'autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti); – in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti <i>medio tempore</i>, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
8.3	<p>TERMINE DEL 30.6.2022</p> <p>Considerando che la fornitura dei dati contenuti nell'autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA), il differimento della data del 30.6.2022 per la presentazione della stessa pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31.12.2022 per l'assolvimento di tale obbligo di registrazione.</p>

9	CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA - CHIARIMENTI
	Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 13.5.2022 sono stati forniti chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore e di quelle diverse dalle precedenti (artt. 15 del D.L. 4/2022, 4 del D.L. 17/2022, 3 e 9 del D.L. 21/2022).
9.1	<p>IMPRESE ENERGIVORE</p> <p>Per accedere alle agevolazioni, le imprese energivore devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – possedere i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 21.12.2017; – risultare iscritte nell'elenco CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), di cui all'art. 6 del D.M. 21.12.2017, relativo all'anno 2022. <p>Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, anche se presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.</p>
9.2	<p>COSTI AGEVOLABILI</p> <p>Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – energia elettrica (incluse le perdite di rete); – dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità); – commercializzazione. <p>Si tratta della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia".</p> <p>Sono invece escluse le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.</p>
9.3	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO</p> <p>L'utilizzo parziale in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta impedisce la cessione della quota di credito non utilizzata.</p>
10	CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
	<p>L'art. 18 del D.L. 21/2022, convertito nella L. 51/2022, ha previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.</p> <p>Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 30.5.2022 sono state stabilite le modalità di utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta in esame.</p>
10.1	<p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.</p>
10.2	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24</p> <p>Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022; – senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34, comma 1, della L. 388/2000 e all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007. <p>Codice tributo</p> <p>Per consentire l'utilizzo in compensazione nel modello F24, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 30.5.2022 ha istituito il codice tributo "6965".</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna

	<p>“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;</p> <p>– nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.</p> <p>Presentazione del modello F24</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.</p>
10.3	<p>CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA</p> <p>In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (ad esempio banche).</p> <p>Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le medesime modalità del cedente, sempre entro il 31.12.2022.</p>
11	<p>CREDITI D’IMPOSTA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 17.5.2022, sono state analizzate le modifiche previste dalla L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) in materia di crediti d’imposta.</p>
11.1	<p>AGEVOLAZIONI ANALIZZATE</p> <p>La circolare si occupa delle modifiche normative apportate ai crediti d’imposta relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – investimenti in beni strumentali; – ricerca, sviluppo ed innovazione; – quotazione PMI; – altre misure agevolative, quali credito d’imposta librerie e <i>bonus</i> acqua potabile.
11.2	<p>BONUS INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0 - PLAFOND</p> <p>Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, è stato chiarito che il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’art. 1, comma 1057-<i>bis</i>, della L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all’intero periodo 2023-2025 (come sembrava emergere dalla lettera della norma).</p>
12	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI - INDICAZIONE DEL RIFERIMENTO NORMATIVO</p>
	<p>Con risposta a interpello n. 270 del 18.5.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’art. 1, comma 1062, della L. 178/2020, in base al quale le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1054 - 1058-<i>ter</i>, della L. 178/2020.</p>
12.1	<p>DOCUMENTO DI TRASPORTO</p> <p>La dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene.</p>
12.2	<p>VERBALE DI COLLAUDO O INTERCONNESSIONE</p> <p>La dicitura non deve invece essere riportata nel “verbale di collaudo o di interconnessione”, nel presupposto che riguardi univocamente i beni oggetto dell’investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati), essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.</p>

13	CREDITO D'IMPOSTA PER COSTITUZIONE O TRASFORMAZIONE IN "SOCIETÀ BENEFIT" - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
	Con D.M. 4.5.2022 sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle istanze relative al credito d'imposta per la costituzione o trasformazione in società <i>benefit</i> (art. 38-ter del D.L. 34/2020 e D.M. 12.11.2021).
13.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Le istanze devono essere presentate: – al Ministero dello Sviluppo economico; – esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica accessibile al <i>link</i> http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ .
13.2	TERMINI DI PRESENTAZIONE Le istanze devono essere presentate dalle ore 12.00 del 19.5.2022 alle ore 12.00 del 15.6.2022. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell' <i>iter</i> di trattamento delle stesse.
14	CREDITO D'IMPOSTA PER LE RETI DI IMPRESE AGRICOLE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con provvedimento n. 174713 del 20.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (art. 1, comma 131, della L. 178/2020), approvando anche il relativo modello di comunicazione.
14.1	SOGGETTI BENEFICIARI Il credito d'imposta è riconosciuto, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino".
14.2	INVESTIMENTI AGEVOLABILI Sono agevolabili le spese sostenute per realizzazione o ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni, relative a: – dotazioni tecnologiche; – <i>software</i> ; – progettazione e implementazione; – sviluppo <i>database</i> e sistemi di sicurezza.
14.3	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta di spettanza del beneficio, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili. La comunicazione delle spese ammissibili deve essere presentata: – in linea generale, dal 15.02 al 15.03 dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti; – per gli investimenti realizzati nel 2021, dal 20.9.2022 al 20.10.2022. Tale comunicazione deve essere inviata: – direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati; – esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
14.4	DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con indicazione del credito "teorico", l'Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

14.5	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97; – dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito effettivamente spettante.
15	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO NEL 2020 DI MONOPATTINI CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLI - AMMONTARE SPETTANTE</p>
	<p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 176217 del 23.5.2022, è stata definita la misura di spettanza del credito d'imposta per l'acquisto nel 2020 di monopattini con rottamazione di veicoli.</p>
15.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MONOPATTINI</p> <p>Si ricorda che l'art. 44, comma 1-<i>septies</i>, del D.L. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta massimo di 750,00 euro, nei limiti di 5 milioni complessivi di spesa, per le persone fisiche che, dall'1.8.2020 al 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di anidride carbonica comprese tra 0 e 110 grammi per chilometro; – hanno consegnato per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'art. 1, comma 1032, della L. 145/2018. <p>Il D.M. 21.9.2021 ha individuato le modalità attuative dell'agevolazione, chiarendo che il credito d'imposta è riconosciuto, nei limiti suddetti, sulle spese sostenute dall'1.8.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari; – abbonamenti al trasporto pubblico; – servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. <p>Per maturare il credito era necessario inoltrare, tra il 13.4.2022 e il 13.5.2022, esclusivamente in modalità telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato dal provvedimento n. 28363 del 28.1.2022.</p>
15.2	<p>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Con il suddetto provvedimento n. 176217 del 23.5.2022, è stata definita la percentuale di credito d'imposta spettante a ciascun soggetto, ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle istanze validamente presentate è risultato inferiore al limite complessivo di spesa, viene previsto che la percentuale del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo risultante dall'ultima istanza validamente presentata (purché non vi sia stata rinuncia).</p>
15.3	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d'imposta 2022.</p>
16	<p>SOCIETÀ COOPERATIVE - RITENUTA ALLA FONTE DEL 12,50% SUI RISTORNI - APPLICAZIONE A RISTORNI IMPUTATI A CAPITALE PRIMA DEL 2021</p>
	<p>Con risposta a interpello n. 245 del 5.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la norma introdotta dalla L. 178/2020 che prevede la riduzione dell'aliquota della ritenuta al 12,50%, rispetto all'aliquota ordinaria del 26%, per i dividendi distribuiti da una società cooperativa e derivanti da ristorni imputati a capitale.</p>
16.1	<p>DISCIPLINA DEI RISTORNI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE</p> <p>Secondo l'art. 6, comma 2, del D.L. 63/2002 (convertito nella L. 112/2002), ai fini fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i ristorni imputati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci e del valore della produzione netta dei soci;

	<p>– le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono invece soggette a imposta a carico dei soci nel periodo d'imposta in cui il rimborso viene effettuato, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni (art. 7, comma 3, della L. 59/92).</p> <p>Questo regime è caratterizzato dalla "sospensione di imposta dei ristorni" per i soci delle cooperative, in quanto la tassazione è rinviata al momento della restituzione del capitale precedentemente aumentato.</p> <p>La restituzione di tali somme si considera assimilata alla distribuzione di utili, che prevede l'applicazione della ritenuta del 26% ai sensi dell'art. 27 del DPR 600/73.</p>
16.2	<p>APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 12,50%</p> <p>Per i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale, l'art. 1, commi 42 – 43, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha disposto la riduzione dell'aliquota della ritenuta al 12,50% a partire dalle somme distribuite dall'1.1.2021.</p> <p>Per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata, con le medesime modalità e termini, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 178/2020, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.</p> <p>Inoltre la cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto dell'attribuzione dei ristorni a capitale. Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.</p>
16.3	<p>RISTORNI IMPUTATI A CAPITALE CON DELIBERA ANTERIORE ALL'1.1.2021</p> <p>Ai fini della corretta applicazione della ritenuta del 12,50%, l'Agenzia delle Entrate osserva che le norme introdotte dalla L. 178/2020 si pongono l'obiettivo di anticipare la tassazione dei ristorni al momento della loro attribuzione ad aumento del capitale sociale applicando un'aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria.</p> <p>L'Agenzia, quindi, ritiene che si tratti di una disposizione transitoria che prevede l'applicazione del regime fiscale più favorevole anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 178/2020.</p> <p>La risposta n. 245/2022 conclude che l'opzione per l'applicazione della ritenuta del 12,50% debba essere esercitata, previa delibera assembleare, con riferimento alla totalità dei "ristorni" imputati ad aumento del capitale sociale deliberati prima dell'1.1.2021 di pertinenza dei soci persone fisiche non titolari di partecipazioni qualificate al di fuori dell'attività d'impresa.</p>
17	<p>DISTRUZIONE VOLONTARIA DI BENI - ESCLUSIONE DAL SUPER-AMMORTAMENTO</p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 317 del 31.5.2022 ha precisato che, in caso di eliminazione di beni dal processo produttivo tramite distruzione volontaria realizzata dalla società per una precisa strategia imprenditoriale (nel caso di specie, la volontà di operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi), la società non può continuare a fruire della maggiorazione relativa al super-ammortamento dopo la distruzione dei beni stessi.</p> <p>Tale conclusione è coerente con quanto precisato in riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 23.7.2021 (par. 7.2), secondo cui il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione (prevista dall'art. 1, comma 1060, della L. 178/2020 nell'ipotesi in cui "<i>i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero</i>" nel cosiddetto "periodo di sorveglianza"), dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.</p>

18	REGIME DEI COSIDDETTI “IMPATRIATI” - MANCATA FRUIZIONE DEI BENEFICI FISCALI - RECUPERO DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE
	L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 275 del 18.5.2022, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di recupero delle maggiori imposte assolte da lavoratori dipendenti in relazione agli anni 2019, 2020 e 2021, in conseguenza della mancata applicazione del regime degli “impatriati”, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, per una problematica nell'impostazione del <i>software</i> utilizzato per l'elaborazione delle buste paga.
18.1	IMPOSTE VERSATE NEL 2019 E NEL 2020 Nel rispetto delle altre condizioni di applicazione dell'agevolazione, l'Amministrazione finanziaria ammette il ricalcolo del reddito imponibile (per la parte derivante da piani di azionariato) per gli anni 2019 e 2020, con conseguente rimborso delle maggiori ritenute operate; il datore di lavoro è altresì tenuto a presentare il modello 770 integrativo, entro i termini per l'accertamento, nonché a rettificare le Certificazioni Uniche per i periodi 2019 e 2020, in modo da consentire ai lavoratori di integrare la loro dichiarazione con le rettifiche operate.
18.2	IMPOSTE VERSATE NEL 2021 Per quanto riguarda il 2021, nell'impossibilità di procedere al riconoscimento del beneficio nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno, l'Agenzia ritiene ammissibile esporre nella Certificazione Unica 2022, nelle annotazioni, la corretta quantificazione del reddito imponibile agevolato, per consentire ai beneficiari di recuperare le maggiori ritenute subite direttamente nella dichiarazione dei redditi.
19	INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI DOCENTI E RICERCATORI - ESTENSIONE - CHIARIMENTI - VERSAMENTO DELL'“ONERE DI INGRESSO”
	Con la circolare n. 17 del 25.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'opzione relativa al prolungamento del regime agevolato per docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia, di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010 e all'art. 5, comma 5-ter, del D.L. 34/2019 (inserito dall'art. 1, comma 763, della L. 234/2021). Con la successiva risoluzione n. 24 del 31.5.2022 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del relativo “onere di ingresso”.
19.1	MOMENTO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i requisiti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi devono essere posseduti “ <i>al momento dell'esercizio dell'opzione</i> ”. In sostanza, ad avviso dell'Agenzia: – il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo deve sussistere nel periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento del cosiddetto “onere di ingresso” (la circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita dei benefici fiscali); – nel caso di acquisto dell'unità immobiliare il termine di 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione (per divenire proprietario dell'immobile senza decadere dal beneficio) va calcolato dal giorno del versamento del suddetto onere e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all'effettuazione del versamento; non integra, invece, il presupposto per l'estensione del regime agevolato la sottoscrizione di un preliminare di compravendita.
19.2	FACOLTÀ DI PROROGA PER I SOGGETTI RIENTRATI NEL 2016 E NEL 2017 La circolare ammette l'esercizio dell'opzione anche per i soggetti rientrati nel 2016 e nel 2017 in ragione del fatto che gli stessi beneficiavano del regime di favore alla data del 31.12.2019, requisito richiesto, tra gli altri, dall'art. 1, comma 763, della L. 234/2021, a condizione, tuttavia, che gli stessi soddisfino, all'atto dell'opzione (ovvero all'atto del versamento dell'“onere di ingresso”) i requisiti di legge previsti per il prolungamento in esame. Al riguardo, l'Agenzia precisa altresì che, tenuto conto dell'entrata in vigore della norma

	<p>relativa alla facoltà di estensione, il predetto regime opera “<i>solo a decorrere dall’anno di imposta 2022</i>”, computando però gli ulteriori periodi dal periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia.</p> <p>Pertanto, un soggetto rientrato nel 2016 (che ha fruito del beneficio fino al 2019) può esercitare l’opzione nel 2022, in presenza dei requisiti di legge, al fine di “riattivare” il beneficio dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2023, ove lo stesso spetti per otto periodi d’imposta.</p>
19.3	<p>DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL’“ONERE DI INGRESSO”</p> <p>L’onere del 5% o del 10% da versare <i>una tantum</i> (cosiddetto “onere di ingresso”) va calcolato sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, ancorché non agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.</p> <p>L’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti per i quali tale periodo si è concluso entro il 31.12.2021 effettuano il versamento entro il 27.9.2022.</p> <p>Codici tributo</p> <p>La risoluzione n. 24/2022 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto modello F24 ELIDE), dei suddetti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “1880”, denominato “<i>Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019</i>”; – “1881”, denominato “<i>Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019</i>”. <p>Compilazione del modello F24 ELIDE</p> <p>Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel campo “tipo”, lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; – nel campo “codice”, codice tributo sopra indicato; – nel campo “anno di riferimento”, anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’art. 44, comma 3-ter, del D.L. 78/2010, nel formato “AAAA”; – nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
20	<p>RIDUZIONE A METÀ DELL’ALIQUOTA IRES PER ENTI “NON PROFIT”- CHIARIMENTI</p>
	<p>La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 17.5.2022 analizza l’art. 6 del DPR 601/73, che prevede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES per gli enti che svolgono attività caratterizzate da una marcata utilità sociale.</p>
20.1	<p>RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA</p> <p>La misura agevolativa è fruibile dalle categorie di enti individuate (ad esempio enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza), se possiedono la personalità giuridica.</p> <p>Il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto l’agevolazione è legata ad un giudizio di “meritevolezza” (utilità sociale) sull’attività svolta, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi. L’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, ma anche sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale sul fine dichiarato.</p>
20.2	<p>REDDITI DERIVANTI DAL GODIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</p> <p>Per gli enti religiosi, la disposizione agevolativa si applica ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di “religione o di culto”.</p>

21	RAVVEDIMENTO OPEROSO - CONDOTTE FRAUDOLENTE
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 12.5.2022, ha specificato che il ravvedimento operoso è possibile anche per sanare le condotte di tipo fraudolento. Il chiarimento si è reso necessario al fine di superare il precedente orientamento contenuto nella C.M. n. 180 del 10.7.98 <i>sub</i> art. 13, in cui era stata sostenuta la tesi negativa, che traeva fondamento dal fatto che una condotta fraudolenta non può essere espressione di un "errore" da sanare.</p> <p>Trattasi di interpretazione normativamente desueta, considerato che, come sancisce espressamente l'art. 13 del D.Lgs. 74/2000, a livello penale tributario il ravvedimento operoso rappresenta addirittura una causa di non punibilità dei reati di dichiarazione infedele, fraudolenta oppure omessa.</p> <p>Omessa dichiarazione</p> <p>Per quanto riguarda l'omessa dichiarazione, viene specificato che se, ai fini della non punibilità penale, il pagamento avviene dopo i 90 giorni (decorso i 90 giorni il ravvedimento per la tardiva dichiarazione è inibito) occorre versare le sanzioni in misura piena, senza dunque alcuna riduzione.</p>
22	CORRISPETTIVI TELEMATICI - GUASTO DEL "SERVER RT" - PROCEDURE DI EMERGENZA
	<p>Con la risposta a interpello n. 247 del 6.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono gli adempimenti che un esercente attività di commercio al minuto deve porre in essere a fronte del malfunzionamento del "Server RT", onde evitare di incorrere nelle sanzioni relative all'omessa o errata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi.</p>
22.1	UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di guasto del "Server RT", l'annotazione sull'apposito "registro di emergenza" dei corrispettivi rilevati durante il periodo di malfunzionamento consente di escludere l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmettere i corrispettivi mediante la procedura <i>web</i> di emergenza delle Entrate; - certificare gli stessi corrispettivi con modalità alternative (ad esempio, fatture). <p>Restano fermi gli altri adempimenti di legge (quali la tempestiva richiesta di intervento del tecnico, la variazione di stato dell'apparecchio in "fuori servizio" e la corretta liquidazione dell'imposta).</p> <p>In presenza di tali condizioni, non trovano applicazione le sanzioni previste per l'omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (artt. 6, comma 2-<i>bis</i>, 11, comma 2-<i>quinqies</i>, e 12, comma 2, del D.Lgs. 471/97), anche in assenza dell'invio dei corrispettivi tramite la procedura di emergenza. L'invio dei dati via <i>web</i> può comunque essere effettuato su base volontaria.</p>
22.2	STATO DELL'APPARECCHIO DA VARIARE IN "FUORI SERVIZIO"
	<p>I suddetti adempimenti, precisa l'Agenzia delle Entrate, devono essere posti in essere a fronte di qualsiasi anomalia tecnica che abbia l'effetto di impedire la memorizzazione o l'invio di dati completi e corretti (comprese anomalie relative al singolo punto cassa). Anche in questi casi, pertanto, il "Server RT" va posto "fuori servizio", per segnalare all'Agenzia la presenza di un problema e motivare eventuali inadempimenti.</p> <p>Pertanto, se l'esercente, in presenza di un malfunzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha variato lo stato dell'apparecchio in "fuori servizio", - e ha proceduto con l'invio di dati incompleti o non veritieri, <p>pur avendo liquidato correttamente l'imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza è soggetto alla sanzione pari a 100,00 euro per ciascuna trasmissione errata (art. 11, comma 2-<i>quinqies</i>, del D.Lgs. 471/97).</p>
22.3	COMPORAMENTI ANTECEDENTI AL 6.5.2022
	<p>L'Agenzia delle Entrate precisa che, per i comportamenti tenuti anteriormente ai chiarimenti resi con la risposta a interpello in esame, gli uffici competenti possono valutare, caso per caso, l'eventuale presenza di cause di non punibilità.</p>

23	RESTITUZIONE DELL'IVA IN ASSENZA DELLA NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 309 del 27.5.2022 ha individuato le condizioni per il recupero dell'IVA assolta dal cedente o prestatore che aveva effettuato operazioni nei confronti di un cessionario o committente assoggettato a una procedura fallimentare e, successivamente a tale evento, chiuso la propria partita IVA.
23.1	<p>TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE</p> <p>Nel caso di specie, trattandosi di fallimento aperto anteriormente al 26.5.2021 (data di entrata in vigore della nuova disciplina sulle note di variazione, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 18 del D.L. 73/2021), l'emissione della nota di variazione da parte del cedente o prestatore è ancora subordinata all'infruttuosità della procedura concorsuale in capo al cessionario o committente.</p> <p>Nel caso specifico del fallimento, quindi, per le note di variazione emesse secondo la vecchia disciplina ex art. 26 del DPR 633/72, tornano validi i chiarimenti di prassi (C.M. 77/2000, risoluzione Agenzia delle Entrate n. 155/2001 e n. 195/2008) secondo cui, per individuare l'infruttuosità della procedura, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 110 del R.D. 267/42), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (art. 119 del R.D. 267/42).</p>
23.2	<p>CONDIZIONI PER LA RESTITUZIONE DELL'IVA</p> <p>Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione in diminuzione, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA resta subordinato alle condizioni imposte dall'art. 19, comma 1, del DPR 633/72.</p> <p>Come chiarito anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 29.12.2021, il diritto alla detrazione può, quindi, essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti dell'esigibilità e del possesso della fattura d'acquisto e con riferimento al medesimo anno.</p> <p>Nel caso esaminato, tuttavia, al momento in cui erano sorte le condizioni per l'emissione della nota di variazione, il cedente o prestatore aveva cessato la propria attività e chiuso la partita IVA.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, nella circostanza in esame, decorso il termine per l'emissione della nota di credito, sarebbe comunque possibile per il cedente fare ricorso all'istituto della restituzione dell'IVA di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72. La fattispecie, infatti, configura un'ipotesi residuale per la quale sussistono "condizioni oggettive", non imputabili ad una colpevole inerzia del contribuente, che consentono l'istanza di rimborso di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72, essendo decorso il termine per il rimedio di carattere generale costituito dalla nota di variazione.</p>
24	"BIKE SHARING" - OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI - CHIARIMENTI
	Con la consulenza giuridica n. 5 del 13.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di "bike sharing", fruibile tramite una <i>app</i> o una tessera, non può beneficiare di alcun esonero dalla certificazione dei relativi corrispettivi.
24.1	<p>SERVIZIO COMPLESSO</p> <p>Il "bike sharing", così come le altre forme di condivisione di veicoli, rappresenta un "servizio complesso", che comprende non soltanto la locazione onerosa delle biciclette, ma anche, ad esempio, manutenzione, collegamenti telematici, gestione del parco mezzi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 396 del 8.10.2019 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 478 del 16.12.2008). Non si tratta, quindi, di una fattispecie equiparabile ai servizi elettronici resi a committenti privati, né di altra fattispecie rientrante nei casi di esonero individuati dal D.M. 10.5.2019.</p> <p>Pertanto, viene confermato l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi o, in alternativa, di emissione della fattura elettronica.</p>

24.2	<p>SOLUZIONI PROPOSTE DALL'AGENZIA</p> <p>In alternativa all'emissione del documento commerciale e alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate, in un'ottica di semplificazione, suggerisce di avvalersi della fatturazione differita (art. 21, comma 4 lett. a, del DPR 633/72), a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nello stesso mese, al raggiungimento di determinate soglie.</p> <p>Una ulteriore soluzione potrebbe consistere nell'utilizzo di abbonamenti "<i>precaricati con somme cui attingere per l'addebito dei vari importi</i>". In tal caso, qualora sia usufruibile solo il servizio di "<i>bike sharing</i>", il momento rilevante ai fini IVA sarà quello della ricarica.</p>
25	<p>GRUPPO IVA - PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE - PROSECUZIONE DEL REGIME IN UN SUB-GRUPPO</p>
	<p>Con la risposta a interpello n. 300 del 26.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha valutato la possibilità di prosecuzione del regime del Gruppo IVA a seguito di un processo di riorganizzazione.</p>
25.1	<p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso specifico, la riorganizzazione interessa un Gruppo IVA il cui vincolo finanziario è instaurato in capo a Gamma, società non residente (e perciò non partecipante al Gruppo) che controlla interamente le società Alfa1 e Beta.</p> <p>Il processo di riorganizzazione è volto fra l'altro alla separazione di due rami di <i>business</i> nell'ambito del gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ramo X, le cui società sono detenute da Alfa 1; - il ramo Y, le cui società sono assegnate a Beta. <p>È poi prevista la cessione di entrambi i rami da parte di Gamma entro la fine del 2022.</p>
25.2	<p>PROSECUZIONE DEL GRUPPO</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, poiché nel caso specifico il Gruppo si consolida attraverso Gamma, la dismissione da parte di quest'ultima della partecipazione in Alfa1 e in Beta, ove avvenisse in modo contestuale, determinerebbe il venir meno del vincolo finanziario in capo a Gamma, e comporterebbe la cessazione del Gruppo IVA a partire dalla data in cui viene perfezionata la vendita della partecipazione detenuta in Alfa1 e Beta.</p> <p>Invece, secondo quanto affermato dall'Agenzia, qualora la dismissione delle partecipazioni nei due rami di <i>business</i> non fosse contestuale, il Gruppo IVA potrebbe continuare, in linea di principio, in capo al sub-gruppo che viene ceduto per ultimo, pur nel rispetto dei relativi presupposti.</p>
26	<p>PREZZI DI TRASFERIMENTO (COSIDDETTO "TRANSFER PRICING") - INTERVALLO DI LIBERA CONCORRENZA - ISTRUZIONI OPERATIVE</p>
	<p>In merito alla nozione di "intervallo di libera concorrenza" di cui all'art. 6 del D.M. 14.5.2018, di applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR (cosiddetto "<i>transfer pricing</i>"), l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16 del 24.5.2022, ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se le operazioni hanno il medesimo grado di comparabilità con l'operazione controllata va considerato l'intero intervallo di valori risultante dall'applicazione dell'indicatore finanziario selezionato (cosiddetto "<i>full range</i>"); - se, invece, le transazioni non hanno lo stesso grado di comparabilità, è necessario riferirsi agli "strumenti statistici" individuati dalle Linee Guida OCSE per restringere l'intervallo. <p>In entrambi i casi sopra riportati, tutti i valori contenuti all'interno dell'intervallo sono considerati conformi al principio di libera concorrenza.</p> <p>Se l'indicatore finanziario ricade al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza, la società deve fornire idonea documentazione al fine di evitare la ripresa fiscale; se questa prova non viene fornita, o è fornita in modo non soddisfacente, la ripresa è effettuata individuando il "punto" che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all'interno dell'intervallo.</p>

	Ove si debba fare riferimento al più complesso sistema degli strumenti statistici, la collocazione dell'indicatore finanziario avverrebbe all'interno di un intervallo "ristretto", come ad esempio quello basato sui percentili.
27	COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI - MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE
	Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23.5.2022 ha modificato i termini di invio e alcuni aspetti operativi delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria.
27.1	DECORRENZA Le modifiche previste dal provvedimento in esame si applicheranno dall'1.1.2023.
27.2	MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE Le comunicazioni relative a ciascun mese sono attualmente effettuate entro il mese successivo, mentre, dal 2023, dovranno essere trasmesse entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo (il sabato è considerato giorno non lavorativo). Il termine per la comunicazione integrativa annuale è stabilito entro il 15.02 dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Dal 2023 il termine è differito all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo). In ogni caso, non saranno considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l'ultimo giorno del mese.
28	SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - ESTENSIONE DEGLI STATI PARTECIPANTI
	Il D.M. 4.5.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 110 del 12.5.2022, ha esteso le procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al D.M. 28.12.2015. I nuovi Stati a cui l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i dati dei conti intrattenuti presso le banche e gli altri intermediari finanziari italiani dai rispettivi residenti (Allegato C) sono l'Albania, l'Ecuador, il Kenya e la Nigeria (con decorrenza dai dati riferiti all'anno 2021): il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 83. I nuovi Stati dai quali l'Agenzia delle Entrate riceverà i dati dei conti intrattenuti da soggetti residenti in Italia presso le banche e gli altri intermediari finanziari ivi localizzati (Allegato D) sono invece la Giamaica, il Kenya, la Moldavia (Moldova) e l'Uganda: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 116.